

La bozza di decreto correttivo al Codice fa «retromarcia» sul severo valore del 30%

Project financing, il tetto al contributo sale al 49%

Amnesso il closing parziale (di stralci funzionali) entro 12 mesi dal contratto

DI ALESSANDRO ARONA

Fin dall'inizio era chiaro che il limite massimo del 30% al contributo pubblico fissato dal nuovo Codice sia per le concessioni (art. 165 comma 2) che per il Partenariato pubblico privato (art. 180 c. 6) avrebbe potuto da solo affossare il project financing in Italia.

Lo hanno sostenuto su «Edilizia e territorio», già pochi giorni dopo l'uscita del Dlgs 50/2016, giuristi ex membri dell'Unità tecnica finanza di progetto di Palazzo Chigi e professori della Bocconi esperti di project financing e consulenti per imprese in giro per il mondo.

Inoltre tale norma (max 30% contributo pubblico) appariva in contrasto con le regole Eurostat di contabilità pubblica europea, che impongono una copertura privata dell'investimento "superiore al 50%" (dunque fino al 49,999% pubblico) per poter stabilire che un'opera è vero project financing, e dunque "decontabilizzarla" dal bilancio pubblico, metterla "off balance". O meglio: più che in contrasto sembrava non in

linea, più severa dell'Europa, più realista del Re.

Ulteriore dimostrazione che il tetto era troppo alto sono state le verifiche Istat fatte negli ultimi anni sui Ppp italiani, per capire se avevano rispettato le regole Eurostat sui rischi e quelle sul tetto del 49,999% pubblico. Ebbene era emerso che nella maggioranza dei casi sforavano il 50% o non trasferivano il rischio al privato, e dunque molte operazioni (in particolare sugli ospedali) sono state ricontabilizzate "on balance".

A fronte di tutto questo quel tetto del 30% spuntato all'ultimo minuto nel Codice sembrava un'impuntatura politica per "punire" il project financing, reo di aver partorito in questi anni troppe operazioni rivelatesi con il tempo molto più onerose del previsto per le casse pubbliche.

A essersi accorto di questo "pasticcio" sembra ora anche il governo, che nella bozza di decreto correttivo al Codice, illustrata da Delrio in Consiglio dei ministri il 10 febbraio, alza il tetto al contributo pubblico dal 30 al 49% (in linea con le regole Eurostat) sia per le concessioni (art. 165 comma 2) sia per i Ppp (art. 180 comma 6).

Sempre in materia di concessioni, viene confermato il termine di 12 mesi, dalla firma del contratto di concessione, per ottenere il finanziamento bancario (closing), tuttavia viene ammessa la possibilità di reperire le risorse con «altre forme di finanziamento» e soprattutto si dice che il bando di gara può prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.

Circa i lavori dei concessionari, da affidare a terzi con gara per l'80%, una modifica all'articolo 177 comma 1 lettera a) - «in perfetta aderenza con il parere reso dalle competenti commissioni parlamentari e con le osservazioni del Consiglio di Stato» (spiega il Mit nella relazione al decreto) chiarisce che il limite dell'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti diret-

tamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria.

Altra novità è che la verifica del rispetto dell'80% va fatta sì annualmente, ma «tenuto conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio» (come ha sempre fatto la vigilanza Mit sulle autostrade negli anni passati con il tetto del 60%).

Sempre in materia di autostrade, nel caso di concessioni in scadenza, si stabilisce che almeno un anno prima della scadenza vanni stipulati tra Mit e concessionaria degli atti aggiuntivi per la predisposizione di progetti definitivi delle opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria, con oneri da mettere poi a carico del subentrante. ■



Peso: 46%

LE NOVITÀ**Project financing e grandi opere**

- **Articolo 165 e articolo 180:** il tetto massimo al finanziamento pubblico, fissato dal Codice al 30% sia per le concessioni (165) che per il Ppp (180), viene alzato al 49% in entrambi i casi
- **Art. 165 c.3:** il closing da fare entro 12 mesi dal contratto, nelle concessioni, può essere anche "parziale", purché per uno stralcio funzionale
- **Articolo 177:** negli appalti dei concessionari, da affidare a terzi con gara all'80% del valore, si deve escludere dal calcolo (il 100%) sia le manutenzioni ordinarie che la parte realizzata in proprio. Il calcolo va fatto su base quinquennale (e non più annuale)
- **Articolo 178:** nelle concessioni autostradali in scadenza, almeno un anno prima devono essere concordati e progettati interventi per elevare gli standard, con oneri a carico del subentrante.
- **Art. 188:** nel contratto di disponibilità va posto a base di gara un capitolato prestazionale



Peso: 46%